



comune di
San Benedetto Val Di Sambro

**Mercato del
CONTADINO**



Approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 86 del 22/10/2021

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
SPERIMENTALE
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA
DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 1

Istituzione del Mercato del Contadino e finalità del regolamento

E' istituito nel Comune di San Benedetto Val di Sambro il "Mercato del Contadino", riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a valorizzare i prodotti agricoli e zootecnici del territorio. La prospettiva è quella di fornire ai produttori ed ai consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguenti riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e con una diminuzione del prezzo finale.

L'imprenditore agricolo potrà in tal modo avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti posti in vendita, garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il Mercato del Contadino nasce per:

1. Favorire l'incontro tra domanda e offerta dei prodotti agroalimentari tradizionali locali e di qualità;
2. Accorciare la filiera produttiva favorendo lo sviluppo locale;
3. Promuovere la vendita diretta con equità nei prezzi, trasparenza nella etichettatura e garanzie sulla provenienza dei cibi;
4. Promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza ed il rispetto per il territorio;
5. Promuovere le relazioni tra cittadini e modelli di sviluppo sostenibili.

Lo svolgimento del mercato contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

La finalità del regolamento stesso è di fissare le norme per la partecipazione al mercato del contadino del Comune di San Benedetto Val di Sambro fornendo agli operatori stessi la garanzia di potere operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole di comportamento certe.

Il Mercato Contadino è disciplinato dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, emanato in attuazione della legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma 1065 e dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 2 Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del C.C., così come modificato dall'art. 1 -comma 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 comma 1094 della Legge n. 269 del 27/12/2006).

Articolo 3

Ubicazione e caratteristiche del Mercato del Contadino

L'iniziativa denominata "MERCATO DEL CONTADINO" si svolgerà su area pubblica e avrà le seguenti caratteristiche:

- **Decorrenza:** dal, 1° Novembre 2021 al 31 Dicembre 2022
- **Luogo di svolgimento:** piazza di San Benedetto Val di Sambro
- **Dimensioni:** n. 12 posteggi delle dimensioni di 6,00 x 3,00 mt
- **Frequenza:** settimanale
- **Giorno di svolgimento:** venerdì mattina
- **Orari:** inizio allestimento ore 7.30 – orario di svolgimento dalle 8.00 alle 13.00

Articolo 4

Soggetti ammessi all'iniziativa

Possono esercitare la vendita diretta nell'area individuata per l'iniziativa "Mercato del Contadino" gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'impresa agricola nell'ambito territoriale del Comune di San Benedetto Val di Sambro, dei comuni ad esso confinanti e di quelli ricadenti in Bologna Montana;
- vendita nel mercato di merci prodotte dalla propria impresa o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001.

L'attività di vendita è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

ART. 5

Categorie merceologiche rappresentate

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel "MERCATO del CONTADINO DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO" sono le seguenti:

- prodotti agricoli, esclusivamente di produzione propria, non trasformati e di stagione, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 834/2007 e s.m.i.. Potranno essere posti in vendita i prodotti agricoli non trasformati indicati nel Piano colturale agricolo di cui al precedente art.5;
- prodotti agricoli preparati o trasformati, prodotti in azienda o in altro laboratorio registrato, il cui primo ingrediente diverso dall'acqua sia esclusivamente di produzione propria, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 834/2007 e s.m.i.

- erbe officinali e aromatiche, fresche o trasformate in azienda o in laboratorio registrato il cui primo ingrediente diverso dall'acqua sia esclusivamente di produzione propria, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 834/2007 e s.m.i.;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

Ogni produttore può avere al massimo una collaborazione con un'altra azienda agricola del comune di San Benedetto Val di Sambro o dei comuni confinanti e di quelli ricadenti in Bologna Montana, purché questa appartenga a un genere alimentare non già presente all'interno del mercato

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono di norma e a puro titolo esemplificativo i seguenti:

- verdura fresca e essiccata,
- farine e preparati,
- frutta fresca e secca,
- succhi di frutta e di verdura,
- pane e cereali,
- latte e prodotti a base di latte, compreso latte crudo,
- uova,
- prodotti a base di carne (salumi, insaccati vari),
- sottolio e sottaceti,
- confetture e marmellate,
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura,
- olio e aceto,
- passate e pelati,
- condimenti e spezie,
- funghi e tartufi,
- vino e birra in recipienti chiusi,
- piante e fiori,
- carni confezionate sottovuoto,
- ortofruttili freschi, ortofruttili trasformati e/o confezionati,
- prodotti da forno dolci e salati.
- castagne e prodotti del sottobosco.

I prodotti trasformati in azienda devono essere ottenuti in locali oggetto di specifica registrazione.

E' possibile frazionare i prodotti posti in vendita come ad esempio salumi, formaggi, frutta e verdura come cocomeri, cavoli, verze, zucche , purché al momento su richiesta dell'acquirente, osservando le norme sanitarie vigenti e, a tale scopo, è comunque consigliabile il frazionamento ed il sottovuoto in azienda.

E' assolutamente vietato affettare salumi, vendere panini e/o piadine farcite. E' altresì vietato acquistare prodotti agricoli da mercati ortofrutticoli o da altre aziende al fine della loro rivendita nel Mercato.

I prodotti di cui ai commi precedenti potranno essere venduti freschi o trasformati nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento; qualora vengano posti in vendita prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale.

I produttori agricoli operanti nel settore apistico, qualora praticino in nomadismo, potranno porre in vendita i mieli derivanti da tale attività a condizione che la lavorazione e il relativo confezionamento avvengano in laboratori siti nella Regione Emilia Romagna

Articolo 6

Criteria per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo ai posteggi a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01, che abbiano inviato la domanda di partecipazione, all'Ufficio _Polizia Locale, al quale è assegnata l'organizzazione dell'iniziativa "MERCATO DEL CONTADINO".

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Aziende ubicate nel comune
- Aziende ubicate nei comuni confinanti e quelli ricadenti in Bologna Montana
- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta;

Ogni volta al mercato verranno prese le presenze, e varrà il metodo della spunta. Nel caso un produttore che ha il posto fisso al mercato dovesse mancare molte volte, avrà diritto a prendere il suo posto un altro produttore con più presenze.

I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza prolungata del titolare, sono assegnati di volta in volta ai produttori agricoli che partecipano alla spunta.

Per il totale dei n. 12 posteggi dello spazio dedicato al MERCATO DEL CONTADINO, sarà possibile l'assegnazione fino al numero massimo, per ogni settore merceologico, dei seguenti posti:

- n.3 riservati ad operatori specializzati nella vendita di prodotti ortofrutticoli ,
- n.2 riservati agli operatori specializzati nella vendita di latte e derivati ,
- n.2 riservato agli operatori specializzati nella vendita di prodotti dell'apicoltura e derivati,
- n.2 riservato agli operatori specializzati nella vendita di marmellate, conserve, passata di pomodoro, sott'olio e sottoaceti ecc
- n.2 riservato agli operatori specializzati nella vendita di farine,cereali, prodotti da forno, pasta.
- n.2 riservato agli operatori specializzati nella vendita di vino e/o olio e derivati, aceto, grappe e distillati
- n.1 riservato agli operatori specializzati nella vendita di insaccati e carni,
- n.1 riservato agli operatori specializzati nella vendita di prodotti derivanti da allevamento di piccoli animali da cortile
- n.1 riservato agli operatori specializzati nella vendita di prodotti per la cura della persona
- n.1 riservato agli operatori specializzati nella vendita di prodotti da forno,
- n.1 riservato agli operatori agricoli specializzati nella vendita di piante e fiori, erbe officinali e aromatiche.
- n. 2 riservato agli operatori specializzati nell' artigianato locale
- n.2 riservato agli operatori agricoli specializzati nella vendita di prodotti agricoli con caratteristiche di stagionalità ;

Articolo 7

Gestione degli spazi assegnati

Nell'area individuata per l'iniziativa denominata "MERCATO DEL CONTADINO" la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, auto market, ecc.

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Per quanto concerne l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Articolo 8

Obblighi degli assegnatari di posteggio

I soggetti ammessi all'iniziativa denominata "MERCATO DEL CONTADINO" sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli e devono, inoltre:

- esporre sul Banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento; i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda
- versare la tassa di concessione di suolo pubblico se dovuta

Articolo 9

Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovranno contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Dovrà essere sempre esposto, in modo ben visibile, in una logica di trasparenza, il prezzo dei prodotti in euro, singolo su ogni prodotto oppure generico; qualora il prodotto od i prodotti non siano esponibili, è sufficiente esporre un cartello all'interno del banco al Mercato, contenente l'elenco degli stessi ed il relativo prezzo.

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull'origine del prodotto, sulla composizione e sulla tracciabilità.

Art. 10

Vendita ed altre attività consentite

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli e al loro confezionamento in loco, sono ammesse :

- le attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale, da svolgersi nell'apposita area identificata in planimetria. Le attività summenzionate non sono finalizzate alla vendita diretta all'interno del Mercato Contadino.
- la degustazione dei prodotti, tali quali oppure trasformati presso laboratori autorizzati, garantendo idonea attrezzatura (piano di lavoro, utensili, guanti a perdere) per il taglio/sporzionamento, nonché la protezione del prodotto nella fase di esposizione e consegna al consumatore. E' ammessa la degustazione di alimenti deperibili, vale a dire alimenti che necessitano di conservazione a temperatura controllata, solo se si dispone di idoneo frigorifero munito di termometro a lettura esterna.
- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura

Art. 11

Comitato del Mercato Contadino

I titolari di posteggio al Mercato Contadino possono costituire il Comitato del Mercato, coi seguenti compiti:

- organizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie;
- organizzazione di iniziative ed azioni tese a far percepire l'attenzione delle aziende alla salvaguardia dell'ambiente;
- organizzazione di attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
- organizzazione di visite aziendali ed incontri con le scuole;
- elaborazioni di proposte rivolte all'amministrazione comunale sul funzionamento del mercato.

Articolo 12

Controlli e Sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare ed alle normative vigenti in materia di mercato.

A tal fine, i soggetti ammessi a partecipare all'iniziativa sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

I partecipanti al mercato dovranno rispettare le seguenti regole :

A) PRODOTTO

Il prodotto proposto e venduto deve:

- essere esclusivamente di produzione propria, o appartenente all'azienda con la quale collabora , come da dichiarazione nel modulo di iscrizione.
come riportato all'art. 4 del presente regolamento , *"ogni produttore può avere al massimo una collaborazione con un'altra azienda agricola del Comune di San Benedetto Val di Sambro, dei comuni confinanti e di quelli ricadenti in Bologna Montana, purché questa appartenga a un genere alimentare non già presente all'interno del mercato"*
- essere fresco o trasformato e comunque nel rispetto del D.lgs. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
- nel caso di prodotti alimentari il prodotto deve avere comprovate qualità organolettiche, rispettare le norme CEE sulla qualità dei prodotti e deve rispettare le norme sull'etichettatura. E' importante dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, ma anche i DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.
- può essere frazionato nel corso della vendita
- nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale). Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

B) ETICHETTATURA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI – INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

- L'imprenditore agricolo deve indicare con apposito cartello chiaro e ben visibile la denominazione e la sede dell'azienda produttrice.
- L'imprenditore deve fornire tutte le informazioni utili al consumatore sui prodotti con l'esposizione accanto ad ogni prodotto di apposito cartellino/etichetta in cui sia indicato in modo chiaro ed inequivocabile: il nome, il prezzo, l'origine (in caso di prodotto complesso, dell'ingrediente principale), eventuali additivi e caratteristiche e comunque ogni altra informazione prevista dalla vigente normativa nazionale e comunitaria sulla commercializzazione ed etichettatura dei prodotti e per la tutela dei consumatori (es. indicazione di categoria e varietà o tipo commerciale).
- E' essenziale, quale dato inconfutabile di tipicità e qualità, evidenziare e valorizzare prodotti aziendali insigniti da marchi di qualità aziendali e generici: IGP, DOP (Regolamento CEE 2081/92 e successive modifiche ed integrazioni) DOC, DOCG, Consorzi di valorizzazione e di tutela.
- Le aziende che applicano i metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 devono esporre od esibire l'Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

C) ALTRE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

- Al fine di fornire una più completa informazione al consumatore, di sensibilizzare acquisti consapevoli e comportamenti alimentari virtuosi (consumo di prodotti stagionali etc.) i produttori potranno altresì fornire nei cartellini/etichette relativi ai prodotti posti in vendita ulteriori informazioni sugli stessi, quali ad esempio indicazioni sulla stagionalità degli stessi, epoca di raccolta.

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente regolamento ed alla collaborazione con il Comune e le altre aziende partecipanti per il buon esito del mercato.

L'inosservanza al presente regolamento comporterà l'esclusione definitiva dal mercato.

Articolo 13 **Danni a Terzi**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti all'iniziativa denominata "MERCATO DEL CONTADINO" a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.